

I ricorrenti sostengono infine che la Commissione ha violato i principi fondamentali del diritto comunitario, quali i principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento, il principio dell'indipendenza e dell'eccellenza del parere scientifico, il principio di proporzionalità, il principio della parità di trattamento ed il principio di buon andamento dell'amministrazione. I ricorrenti fanno inoltre valere l'incompetenza della Commissione ed un abuso di potere da parte di questa.

(¹) Direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU edizione speciale inglese: serie I capitolo 1967, pag. 234).

La ricorrente sostiene che la decisione impugnata non è realmente motivata ed è incompatibile con il principio generale di sana amministrazione secondo cui le decisioni devono essere munite di motivazione. La ricorrente fa valere inoltre una violazione dell'art. 5 dell'allegato 2 dello statuto del personale di Europol e una violazione del principio di sollecitudine (¹).

(¹) Atto del Consiglio del 3 dicembre 1998 che stabilisce lo statuto del personale di Europol (GU C 26 del 30.1.1999, pagg. 23-81).

Ricorso della sig.ra Elisabeth Saskia Smit contro l'Europol presentato il 23 dicembre 2003

(Causa T-423/03)

(2004/C 47/68)

(Lingua processuale: l'olandese)

Il 23 dicembre 2003 la sig.ra Elisabeth Saskia Smit, rappresentata dagli avv.ti P. de Casparis e M.F. Baltussen, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Europol.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

1. annullare il rigetto implicito opposto dall'Europol al suo reclamo contro la decisione del 19 maggio 2003 e contemporaneamente annullare la decisione 19 maggio 2003;
2. condannare l'Europol a versare alla ricorrente un risarcimento danni, che comprende in ogni caso le spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata è stata respinta la domanda della ricorrente al posto di «asset administrator» presso Europol.

Ricorso del sig. Gerhard Keinhorst contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 20 dicembre 2003

(Causa T-428/03)

(2004/C 47/69)

(Lingua processuale: il francese)

Il 20 dicembre 2003 il sig. Gerhard Keinhorst, residente in Overijse (Belgio), rappresentato dal sig. Nicolas Lhoëst, avvocato, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione dell'AIPN (autorità investita del potere di nomina) 23 dicembre 2002, in quanto non ha concesso al ricorrente alcun abbuono d'anzianità di scatto e l'ha pertanto reinquadrato nel grado A6, primo scatto, invece che nel grado A6, terzo scatto.
- Annullare la decisione dell'AIPN 14 aprile 2003, in quanto essa:
 - non ha stabilito l'inquadramento del ricorrente nel grado A6, terzo scatto, al momento della sua assunzione;
 - non ha ricostruito la carriera nel grado del ricorrente anticipando la data della sua promozione al grado A5, e concedendogli, se del caso, una promozione al grado A4;
 - ha limitato l'efficacia della decisione di reinquadramento, facendone decorrere gli effetti pecuniari dal 5 ottobre 1995.